

ACCESSO CIVICO

Il contenuto e le modalità di esercizio dell'accesso civico sono regolati all'art. 5 del d.lgs n.33/2013.

Sinteticamente:

1. Quando:

Si attua quando l'amministrazione è tenuta per legge a pubblicare un atto e non vi adempie.

2. Chi può esercitare il diritto:

Chiunque ha diritto di richiedere alla pubblica amministrazione la pubblicazione dei dati e delle informazioni omesse. La richiesta di accesso non è infatti sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. La richiesta di accesso non deve essere motivata ed è gratuita.

3. A chi indirizzare la richiesta di accesso:

Vedi il [MODELLO ISTANZA ACCESSO CIVICO](#) in questa stessa sezione.

4. Termine per l'adempimento della richiesta:

L'amministrazione ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto nonché procedere alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.

5. Tutele:

Se l'amministrazione non risponde alla richiesta di accesso l'interessato può ricorrere a chi ha il potere sostitutivo (art. 5 comma 4 d.lgs 33/2013). Il richiedente può, inoltre, ricorrere al TAR secondo le disposizioni di cui al d.lgs 104/2010.